informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC
Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 188 – 22 GIUGNO 2021

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **ISA**

ISA 2021: L'AGENZIA RIEPILOGA LA SITUAZIONE E FORNISCE ALCUNI CHIARIMENTI

RIFERIMENTI

- **Art. 9-bis, DL n. 50/2017**
- **DDMM 2.2.2021 e 30.4.2021**
- **Circolare Agenzia Entrate 4.6.2021, n. 6/E**
- **Informative SEAC 11.3.2021, n. 78; 22.3.2021, n. 90; 15.4.2021, n. 117; 4.5.2021, n. 137; 6.5.2021, n. 140 e 20.5.2021, n. 155**

IN SINTESI

L'Agenzia delle Entrate ha riepilogato il quadro relativo agli ISA 2021 evidenziando in particolare:

- *la revisione straordinaria finalizzata a cogliere gli effetti COVID-19;*
- *gli aspetti utili per la compilazione degli ISA 2020.*

In merito ai dati precalcolati l'Agenzia, oltre a rammentare che nella definizione delle strategie di controllo l'Ufficio tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6, conferma che i soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA possono esimersi dalla consultazione e acquisizione di tali variabili, limitandosi alla compilazione del relativo modello, senza effettuare il calcolo.

La stessa Agenzia ha altresì fornito chiarimenti in merito alle peculiarità applicative di specifici ISA nonché analizzato i nuovi criteri per l'attribuzione dei benefici premiali per il 2020, ai quali saranno dedicate specifiche Informative.

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SOfisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Con la Circolare 4.6.2021, n. 6/E l'Agenzia delle Entrate ha riepilogato il quadro relativo all'applicazione degli **ISA 2021**, rammentando in particolare le novità introdotte con il:

- DM 2.2.2021 con il quale sono state introdotte **nuove cause di esclusione** dall'applicazione degli ISA 2021, relativi al 2020, legate all'emergenza COVID-19 (Informativa SEAC 11.3.2021, n. 78);
- DM 30.4.2021 con il quale:
  - è stata **estesa** la causa di esclusione COVID-19 **a ulteriori attività**, riportate nell'Allegato 12 del medesimo DM 30.4.2021 (Informativa SEAC 20.5.2021, n. 155);
  - sono stati introdotti ulteriori **interventi di natura straordinaria** (c.d. correttivi COVID-19) **applicabili limitatamente al 2020**.

Le predette attività sono state effettuate in conformità con l'art. 148, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", che prevede la definizione di specifiche metodologie per l'applicazione degli ISA, al fine di considerare gli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati causati dall'emergenza COVID-19, nonchè l'individuazione di ulteriori cause di esclusione dall'applicazione degli Indici.

INTERVENTI STRAORDINARI ISA 2021

NUOVE CAUSE DI ESCLUSIONE

Con i citati DDMM 2.2.2021 e 30.4.2021, sono state introdotte **3 nuove cause di esclusione** dall'applicazione degli Indici 2021, relativi al 2020, applicabili ai soggetti che:

- hanno subìto una **diminuzione di almeno il 33% dei ricavi / compensi** 2020 rispetto a quelli 2019;
- hanno **aperto la partita IVA a partire dall'1.1.2019**;
- esercitano, in maniera prevalente, specifiche **attività economiche** individuate dall'Allegato 1 del DM 2.2.2021 (85 attività) e nell'Allegato 12 del DM 30.4.2021 (82 attività - Informativa SEAC 20.5.2021, n. 155).

Al sussistere delle nuove cause di esclusione ISA:

- **va compilato il modello dati ISA**, per la sola acquisizione dati;
- va indicato a rigo RF1 / RG1 / RE1 del mod. REDDITI 2021 il rispettivo **codice** "**15**" / "**16**" / "**17**".

NB L'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 6/E in esame, ribadendo quanto affermato nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E, precisa che, al **sussistere** di una **delle predette nuove cause di esclusione ISA**, **è precluso l'accesso ai benefici premiali**.

CORRETTIVI COVID-19

Per il 2020, al fine di cogliere gli effetti legati all'emergenza COVID-19, il citato DM 30.4.2021 ha introdotto specifici **correttivi** (c.d. correttivi COVID-19), che si applicano sull'analisi:

- degli indicatori elementari di **affidabilità**. Gli indicatori interessati dagli effetti sono i seguenti.

– Ricavi per addetto – Compensi per addetto – Valore aggiunto per addetto	– Reddito per addetto – Durata e decumulo delle scorte

- degli indicatori elementari di **anomalia**. Gli indicatori interessati dagli effetti sono i seguenti.

– Copertura delle spese per dipendente o delle spese giornaliere per dipendente – Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti – Analisi dell'apporto di lavoro delle figure non dipendenti rapportato ai giorni di apertura – Incidenza dei consumi sui compensi	– Numero di veicoli per addetto – Spese per detergenti per lavaggio ad acqua per macchina per il lavaggio ad acqua – Spese per solventi per lavaggio a secco per lavasecco – Numero di attrezzi sollevamento moto per addetto

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

– Incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi o sul valore della produzione – Incidenza delle altre spese documentate sui compensi – Incidenza delle spese sui compensi – Numero di prestazioni equivalenti per addetto – Incidenza degli oneri finanziari netti o degli interessi passivi sul reddito operativo lordo	– Numero di cabine verniciatura per addetto – Numero di equilibratrici ruote per addetto – Numero di linee diagnostiche per addetto – Numero di ponti sollevatori per addetto – Mq di officina per addetto

NB Per l'applicazione dei suddetti correttivi **non è richiesta la compilazione di specifici dati**, in quanto il calcolo effettuato dal software "Il tuo ISA" tiene già conto dei correttivi.

Come precisato dall'Agenzia nella Circolare n. 6/E in esame, per quanto riguarda:

- gli **indicatori elementari di affidabilità definiti tramite stime** (Ricavi per addetto / Compensi per addetto / Valore aggiunto per addetto / Reddito per addetto), l'intervento consiste **nell'adeguare tali stime**, agendo sulla riduzione degli input della produzione, del coefficiente individuale e degli addetti all'attività non dipendenti e sulla base della contrazione della produttività settoriale;
- gli **altri indicatori** elementari di affidabilità **durata e decumulo delle scorte** e **anomalia**, definiti da **soglie economiche di riferimento**, l'intervento consiste nell'**adeguare tali soglie alle nuove condizioni economiche**.

  Per alcuni indicatori elementari, l'intervento riguarda anche la **rivalutazione di alcune componenti di calcolo** dell'indicatore stesso (ad esempio, nell'indicatore "durata delle scorte", il valore delle "rimanenze finali" è ridotto proporzionalmente alla riduzione del valore di riferimento dei ricavi del contribuente rispetto all'anno precedente).

Tali correttivi sono commisurati all'entità dei seguenti **fattori sintomatici dello stato di difficoltà** economica:

- **giornate di chiusura disposte dai Decreti** succeduti nel 2020, differenziate per codice attività;
- **riduzione del valore dei ricavi / compensi** 2020 rispetto al 2019 riferiti al singolo contribuente;
- **riduzione dei costi per l'acquisto di materie prime**, **sussidiarie**, **semilavorati e merci** e per la produzione di servizi rispetto al valore dell'anno precedente (per singolo contribuente);
- **variazione della forza lavoro dipendente** del settore ISA (dati UNI-EMENS);
- **contrazione della produttività settoriale**.

L'Agenzia evidenzia che tramite l'**applicazione dei correttivi proporzionali all'entità della variazione dei predetti fattori** è possibile **adeguare il giudizio di affidabilità** derivante dall'applicazione degli ISA in misura tale da **tenere conto delle modificate circostanze economiche che hanno contraddistinto il 2020**.

Per individuare i correttivi COVID-19:

- sono state considerate varie fonti informative (ISTAT, Banca d'Italia, Cerved, Prometeia) e, in particolare, sono stati analizzati i dati relativi alle informazioni desunte dagli archivi relativi alla **fatturazione elettronica**, **ai corrispettivi telematici**, **alla forza lavoro dipendente (INPS) e alle liquidazioni periodiche IVA**;
- è stata effettuata un'analisi dei Provvedimenti emanati nel 2020 che hanno determinato una **sospensione di alcune attività economiche**, per individuare i **giorni di chiusura** delle singole attività.

ALTRE INTEGRAZIONI "ORDINARIE" AGLI ISA 2021

Con il citato DM 30.4.2021, sono state apportate anche altre integrazioni agli ISA 2021 per tener conto, più in generale, come previsto dal comma 2 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017, "*di situazioni di natura straordinaria, anche correlate a modifiche normative e ad andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinate attività economiche o aree territoriali*".

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

In particolare tali interventi riguardano:
- modifiche ai DDMM 24.12.2019 e 2.2.2021 di **approvazione degli ISA 2021**;
- individuazione delle misure di ciclo settoriale, per tener conto dell'andamento di eventuali **variazioni congiunturali** verificatesi nei settori / territori;
- aggiornamento degli indicatori territoriali, applicabili dal 2020, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli Indici per tener conto dell'**influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi**.

MODIFICHE AI DDMM 24.12.2019 E 2.2.2021 DI APPROVAZIONE DEGLI ISA 2021

Il DM 30.4.2021 ha aggiornato le note tecniche metodologiche degli ISA approvati con i DDMM 24.12.2019 e 2.2.2021, in merito all'indicatore di anomalia **incidenza degli**:
- **oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo**, per esercenti impresa;
- **interessi passivi sul reddito operativo lordo**, per esercenti lavoro autonomo.

NB In **assenza di anomalia**, i predetti indicatori **non sono applicati** e il relativo punteggio di affidabilità non è calcolato.

"Incidenza degli oneri finanziari netti sul reddito operativo lordo" (impresa)

L'indicatore verifica la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'impresa, evidenziando eventuali squilibri tra la gestione operativa (comprensiva di ammortamenti e canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria) e la gestione finanziaria. Rispetto allo scorso anno, la gestione operativa è assunta **al lordo degli ammortamenti e canoni di leasing**.

Tale indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli **oneri finanziari netti** e il **reddito operativo lordo**.

In particolare, gli oneri finanziari netti ed il reddito operativo lordo sono così calcolati.

oneri finanziari netti	interessi e altri oneri finanziari - risultato della gestione finanziaria
reddito operativo lordo	reddito operativo + ammortamenti + canoni per beni mobili acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, ad esclusione dei canoni di leasing fiscalmente deducibili oltre il periodo di durata del contratto

Il **punteggio dell'indicatore**, se applicato, **varia da 1 a 5** (anziché da 1 a 10).

"Incidenza degli interessi passivi sul reddito operativo lordo" (lavoro autonomo)

L'indicatore verifica la plausibilità dell'indebitamento finanziario dell'attività di lavoro autonomo rispetto alla gestione operativa al lordo degli ammortamenti di beni mobili e canoni di locazione finanziaria di beni mobili. Rispetto allo scorso anno, la gestione operativa è assunta **al lordo degli ammortamenti e canoni di leasing**.

Tale indicatore è calcolato come rapporto percentuale tra gli **interessi passivi** e il **reddito operativo lordo**.

In particolare, il reddito operativo lordo è così calcolato.

reddito operativo lordo	reddito operativo + ammortamenti per beni mobili + canoni di locazione finanziaria per beni mobili

Il **punteggio dell'indicatore**, se applicato, **varia da 1 a 5** (anziché da 1 a 10).

INDICATORI TERRITORIALI E ALTRE MODIFICHE

Con i citati DDMM 24.12.2019 e 2.2.2021 sono stati individuati specifici indicatori territoriali, applicabili dal 2020, al fine di differenziare le modalità di applicazione degli Indici per tener conto dell'**influenza della localizzazione territoriale sulla determinazione dei ricavi**.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

La metodologia applicata per individuare gli indicatori considera i diversi livelli:
- del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF;
- delle quotazioni immobiliari;
- dei canoni di locazione degli immobili.

Il citato DM 30.4.2021 ha apportato le seguenti integrazioni agli Indici prevedendo l'**aggiornamento**:
- della "**Territorialità dei Factory Outlet Center**" nell'ambito dell'ISA **BM05U** (commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori);
- delle "**Aggregazioni comunali**" nell'ambito dell'ISA **BG44U** (strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere);
- delle "**Aggregazioni comunali**" nell'ambito dell'ISA **BG72U** (trasporto terrestre di passeggeri);
- delle "**Aggregazioni comunali**" nell'ambito dell'ISA **BK04U** (attività degli studi legali);
- dell'**analisi territoriale del livello del reddito medio imponibile ai fini dell'addizionale IRPEF** a seguito dell'istituzione / modifica / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2020. L'aggiornamento è stato effettuato anche sulla base della metodologia statistico-economica utilizzata per la revisione straordinaria degli ISA;
- delle **analisi territoriali a livello comunale** a seguito dell'istituzione / modifica / ridenominazione di alcuni Comuni nel corso del 2020.

Il MEF ha altresì aggiornato la soglia minima e massima:
- dell'indicatore di anomalia "Costo per litro di gasolio consumato durante il periodo d'imposta" nell'ambito dell'ISA **BG68U** (trasporto di merci su strada e servizi di trasloco);
- dell'indicatore di anomalia "Costo dell'alimentazione del veicolo per chilometro" nell'ambito dell'ISA **BG72U** (trasporto terrestre di passeggeri).

NB

Le note tecniche metodologiche degli ISA approvati con i DDMM 24.12.2019 e 2.2.2021 sono state modificate con la specificazione che gli **ulteriori componenti positivi** non risultanti dalle scritture contabili finalizzati a migliorare il profilo di affidabilità, anche per accedere al regime premiale di cui al comma 11 dell'art. 9-bis, DL n. 50/2017, **non rilevano ai fini dell'individuazione degli altri dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli ISA**.

NOVITÀ MODULISTICA

L'Agenzia, nella Circolare n. 6/E in esame, conferma l'analogia della struttura della modulistica ISA 2021 e delle istruzioni con **quelle dello scorso anno**.

ISTRUZIONI PARTE GENERALE

Nelle istruzioni parte generale è riportato l'elenco delle attività economiche individuate dai citati DDMM 2.2.2021 e 30.4.2021, per le quali è prevista la "**nuova**" **causa di esclusione** COVID-19 (**codice** "**17**") dall'applicazione degli ISA 2021 relativi al 2020 (Informativa SEAC 20.5.2021, n. 155).

In particolare, l'Agenzia rammenta che il modello **va presentato**:
- dai soggetti che applicano gli ISA;
- dai soggetti che, ancorchè esclusi dall'applicazione degli ISA, risultano comunque tenuti alla compilazione del modello per la sola acquisizione dei dati.

QUADRO A – PERSONALE (LAVORO AUTONOMO)

QUADRO A			Numero giornate retribuite
Personale	A01	Dipendenti a tempo pieno	
	A02	Dipendenti a tempo parziale, assunti con contratto di inserimento, a termine, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito; personale con contratto di somministrazione di lavoro	
	A03	Apprendisti	

RIPRODUZIONE VIETATA

L'Agenzia, nella Circolare n. 6/E in esame, ribadendo quanto previsto nelle istruzioni alla compilazione, precisa che nei **righi da A01 a A03** del quadro A "personale" dei modd. ISA relativi alle attività svolte in forma di **lavoro autonomo** il numero delle giornate retribuite va indicato **al netto delle giornate non "effettivamente lavorate" per effetto dell'utilizzo dela Cassa integrazione guadagni in deroga** (CIGD) di cui all'art. 22, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia".

QUADRO F – DATI CONTABILI IMPRESA - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19

L'Agenzia, nella Circolare n. 6/E in esame, conferma che, come precisato nelle Istruzioni alla compilazione del quadro F (per i soggetti esercenti attività d'impresa) e H (per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo) del mod. ISA, i **contributi / le indennità di qualsiasi natura che non concorrono alla formazione del reddito**, riconosciuti a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza COVID-19, **non devono essere indicati in nessun rigo del quadro F / H**.

NB I predetti contributi **non rilevano** nemmeno **ai fini dell'individuazione dell'attività prevalente cui applicare gli ISA**.

QUADRO H – DATI CONTABILI LAVORO AUTONOMO

L'Agenzia ha altresì evidenziato che per gli ISA 2021 revisionati relativi alle attività di lavoro autonomo si è concluso il processo, già iniziato lo scorso anno, di **sostituzione del quadro G con il quadro H**, finalizzato a **uniformare i dati contabili del mod. ISA con quelli del mod. REDDITI** (ora il quadro H rappresenta l'unico quadro contabile riferito alle attività di lavoro autonomo).

Di fatto sono stati uniformati i dati contabili da indicare nel mod. ISA con quelli richiesti dal mod. REDDITI. Infatti la struttura del quadro H è simile a quella del quadro RE, **fatto salvo** l'inserimento dei seguenti **ulteriori dati**:

- **rigo H01** "*Valore dei beni strumentali in proprietà*";
- **rigo H21** "*Spese per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa*";
- **righi da H22 a H27** relativi agli elementi necessari per la determinazione dell'aliquota IVA applicabile ai maggiori compensi per migliorare il livello di affidabilità.

Le istruzioni del quadro H specificano che i dati devono essere determinati applicando i criteri ivi indicati che, salvo eccezioni, sono "coerenti" con le modalità di compilazione del quadro RE del mod. REDDITI 2021, relativo alla determinazione del reddito di lavoro autonomo (nell'ambito della compilazione dei righi del quadro H, le istruzioni richiamano il corrispondente rigo del quadro RE - Informativa SEAC 15.4.2021, n. 117).

QUADRO E – DATI PER LA REVISIONE

Per alcuni ISA 2021 è previsto un apposito quadro E (dati per la revisione), tramite il quale sono richieste **ulteriori informazioni**. Tali informazioni:

- **non rilevano ai fini del calcolo dell'ISA**;
- saranno utilizzate per adeguare gli ISA per le annualità future.

ULTERIORI DATI FORNITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE (C.D. DATI PRECALCOLATI)

In merito all'applicazione degli ISA è confermato che gli stessi si basano (Informativa SEAC 6.5.2021, n. 140):

- su dati **dichiarati direttamente dal contribuente**;
- su **dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate**, acquisibili dal contribuente (c.d. "dati precalcolati").

I dati precalcolati forniti dall'Agenzia delle Entrate, necessari alla determinazione del punteggio di affidabilità relativo agli ISA 2021, sono individuati nell'Allegato 94 al citato DM 2.2.2021.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Rispetto al 2020 i dati precalcolati sono stati **integrati con i punteggi ISA relativi al 2018 e 2019** e, come evidenziato nella Circolare n. 6/E in esame, "*tali informazioni aggiuntive non hanno alcun effetto sul calcolo ... e rappresentano un mero elemento conoscitivo*" per il contribuente.

In particolare, l'Agenzia precisa che:

- qualora risultino in Anagrafe Tributaria **più dichiarazioni** inviate **entro i 90 giorni dalla scadenza** del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi viene valorizzato il punteggio dell'**ultima dichiarazione validamente pervenuta**;
- l'informazione **non risulta valorizzata** se:
  - la dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria risulta presentata **oltre i 90 giorni dalla scadenza** del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi;
  - all'ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata **entro i 90 giorni dalla scadenza** del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi **non risulta allegato il mod. ISA**;
- nell'ultima dichiarazione presente in Anagrafe Tributaria inviata **entro i 90 giorni dalla scadenza** del termine ordinariamente previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi **risulta** "**dichiarata**" **una causa di esclusione ISA**.

Le predette informazioni aggiuntive:

- **non hanno effetto** sul calcolo del **punteggio di affidabilità**;
- rappresentano un **mero elemento conoscitivo** che consente al soggetto di **valutare la propria posizione di affidabilità fiscale** in una prospettiva "storica".

Sul punto l'Agenzia rimanda alle precisazioni già fornite nella Circolare 16.6.2020, n. 16/E, secondo le quali l'accesso alle premialità è possibile solo al raggiungimento di **un idoneo livello di affidabilità fiscale sulla base dell'esito dell'applicazione degli ISA** risultante dall'**ultima dichiarazione presentata nei termini ordinari**.

Come precisato dalla stessa Agenzia nella Risposta 6.2.2020, n. 31, il regime premiale opera anche nel caso in cui il mod. REDDITI sia **presentato entro 90 giorni** dalla scadenza, **sempreché i dati dichiarati** dal contribuente ai fini dell'applicazione degli ISA **siano corretti e completi**.

Le eventuali **dichiarazioni presentate successivamente** al **termine ordinario**, che **modificano il precedente punteggio ISA** ottenuto dal contribuente **migliorandolo**, sono considerate **non rilevanti ai fini delle premialità**.

Di contro, se con una **dichiarazione successiva a quella trasmessa nei termini ordinari**, la modifica dei dati per l'applicazione degli ISA determina una **riduzione del punteggio di affidabilità**, tale variazione **rileva ai fini della riduzione / perdita dei benefici premiali**.

NB Ai fini delle **attività di analisi del rischio sono sempre considerati rilevanti gli esiti dell'ultima dichiarazione inviata**.

La **disponibilità del predetto elemento informativo** consente ai soggetti di **valutare il proprio posizionamento** ed eventualmente, decidere di **dichiarare ulteriori componenti positivi** per **migliorare il proprio punteggio di affidabilità** in ottica:

- di **accesso ai benefici premiali**.
- di eventuale esposizione ad **attività di analisi del rischio**.
  L'Agenzia, ribadendo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 148, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio", ha precisato che nella definizione delle strategie di controllo basate sull'analisi di rischio evasione di cui al comma 14, art. 9-bis, DL n. 50/2017 l'Ufficio, per il 2020, tiene conto anche del livello di affidabilità "più elevato" derivante dall'applicazione degli Indici per il 2018 e 2019.
  Come chiarito nella citata Circolare n. 16/E per tale anno (2020) l'intento del Legislatore è quello di non voler basare l'analisi del rischio evasione esclusivamente su un'annualità in cui l'emergenza COVID-19 ha comportato ricadute economiche sulle imprese / lavoratori autonomi.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Quindi per il 2020 **il giudizio di affidabilità del contribuente dovrà basarsi anche sui punteggi ISA 2018 e 2019**, che qualora facessero emergere un "*punteggio indicativo di una **sostanziale affidabilità** del contribuente, porteranno a ritenere di **scarso interesse la posizione del contribuente** ai fini dell'analisi del rischio di evasione fiscale di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis*".

Va evidenziato che l'Agenzia nella Circolare n. 6/E in esame:

– ribadisce quanto già contenuto nel Provvedimento 10.5.2019, relativo al regime premiale per il 2018, confermando che nella definizione delle **strategie di controllo** di cui al citato comma 14, l'Ufficio **tiene conto di un livello di affidabilità minore o uguale a 6**;

– richiamando i chiarimenti forniti nella Circolare 9.9.2019, n. 20/E conferma che l'attribuzione di un punteggio ISA **compreso tra 6 e 7,99 non comporta**, di per sé (ossia sulla base degli elementi di rischio "insiti" nella valutazione di affidabilità fiscale operata dell'Indice), l'**attivazione di attività di controllo**.

NB

I **soggetti esclusi dall'applicazione degli ISA**, ma **tenuti alla presentazione** del relativo modello, **possono esimersi dall'acquisizione dei dati precalcolati**. In particolare tali soggetti devono:

- **indicare** nel quadro RE/RF/RG del mod. REDDITI la specifica **causa di esclusione**;
- **compilare il mod. ISA** prescindendo dall'importazione delle variabili precalcolate e **senza effettuare il calcolo**;
- **allegare il mod. ISA** al mod. REDDITI.

CONSULTAZIONE ED ACQUISIZIONE DATI PRECALCOLATI

Come noto, i dati forniti dall'Agenzia sono visualizzabili nel "Cassetto fiscale", all'interno dell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, e possono essere acquisiti in "modo puntuale" per singolo contribuente ovvero "massivamente" per più contribuenti.

Per quanto riguarda le modalità con le quali l'intermediario abilitato alla trasmissione telematica, delegato / non delegato alla consultazione del Cassetto fiscale del contribuente, deve procedere per acquisire i dati in esame, l'Agenzia conferma quanto già chiarito in passato.

Tuttavia, rispetto agli anni precedenti, è presente una **modifica degli elementi di riscontro** in merito alle dichiarazioni dei soggetti deleganti che il soggetto delegato deve indicare nella comunicazione telematica contenente l'elenco dei contribuenti per i quali si richiede la fornitura massiva dei "dati precalcolati". Tali elementi di riscontro sono necessari a garantire l'effettivo conferimento della delega all'intermediario.

La novità riguarda **l'individuazione dell'elemento di riscontro relativo al quadro H** per i soggetti che nel 2019 hanno applicato un ISA relativo alle attività professionali dotato di tale quadro.

Per detti soggetti, infatti, **in assenza del mod. IVA**, è necessario riportare il **totale delle spese indicate nel quadro H**, oltre ai compensi in denaro / in natura, percepiti nell'anno, al netto dell'IVA, derivanti dall'attività professionale / artistica, anche sotto forma di partecipazione agli utili, ad esclusione di quelli derivanti dalla partecipazione in associazioni tra artisti e professionisti.

SOFTWARE ISA

La struttura del software "Il tuo ISA 2021" è analoga a quella dello scorso anno.

L'Agenzia, nella Circolare n. 6/E in esame, evidenzia che la **sezione** del software in cui viene **visualizzato il punteggio di affidabilità** è stata aggiornata al fine di evidenziare gli interventi correttivi COVID-19.

In particolare, oltre al messaggio riguardante le condizioni di accesso ai benefici premiali, è stata **aggiunta l'informativa relativa agli interventi COVID-19**, come di seguito.

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Il tuo Isa, con punteggio pari o superiore a 8, ti permette l'accesso ai benefici premiali di cui all'art. 9-bis c. 11 del D.L. n.50/2017. Ulteriori condizioni di accesso ai benefici premiali sono previste con provvedimento del 26 Aprile 2021.
***Il punteggio ISA tiene conto degli interventi straordinari per cogliere gli effetti economici dell'emergenza Covid-19**.*

Inoltre, nelle schede di dettaglio degli **indicatori elementari di affidabilità e di anomalia** interessati dagli specifici interventi COVID-19, è stata inserita la seguente dicitura.

*Il **valore tiene conto dei correttivi** legati agli interventi straordinari dovuti all'emergenza sanitaria.*

CAMPAGNA INFORMATIVA ISA

L'Agenzia, nella Circolare n. 6/E in esame, ribadendo quanto chiarito nella Circolare 7.5.2021, n. 4/E nell'ambito della quale sono forniti gli indirizzi operativi e le linee guida sulla prevenzione e contrasto all'evasione fiscale, precisa che a partire dalla **seconda metà del 2021** è prevista una **campagna informativa** finalizzata a comunicare ai contribuenti, tramite la pubblicazione nel proprio Cassetto fiscale, l'**eventuale presenza di errori**, **omissioni / incoerenze**, riscontrati nei relativi **modelli dichiarativi relativi al 2018 e 2019**, al fine di evitare il ripetersi delle stesse anomalie per il 2020.

Il contribuente può fornire eventuali chiarimenti / precisazioni utilizzando l'apposito software che sarà reso disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.

La conoscenza di tali elementi informativi consente ai contribuenti di poter correggere spontaneamente gli errori / le omissioni rilevate tramite il ravvedimento di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 472/97 e presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 2, comma 8, DPR n. 322/98.

Nel caso in cui il contribuente, barrando l'apposita casella presente nel mod. REDDITI 2020, abbiano chiesto di inviare all'intermediario eventuali informative relative agli ISA e lo stesso abbia accettato di riceverle, queste, oltre ad essere pubblicate nel proprio Cassetto fiscale, saranno anche rese disponibili all'intermediari.

SOFTWARE AGENZIA ENTRATE

Ai sensi del comma 5 del citato art. 9-bis, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti / intermediari uno specifico software di ausilio agli ISA.

Il 3.5.2021 l'Agenzia ha rilasciato il software "Il tuo ISA" 2021 ver. 1.0.0.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it